

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2024, n. 68-8683

Legge regionale 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale 3/R/2020. Approvazione del riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2024. Risorse regionali € 10.737.558,90



Seduta N° 458

Adunanza 27 MAGGIO 2024

Il giorno 27 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 68-8683/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale 3/R/2020. Approvazione del riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2024. Risorse regionali € 10.737.558,90

A relazione di: Carosso

Premesso che :

l'articolo 11 della legge regionale 14/2019 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna", al comma 2, prevede che le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna siano utilizzate nel modo seguente:

a) una quota non inferiore al 60 per cento sia ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota sia destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale;

b) una quota non superiore al 30 per cento sia ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale;

c) una quota non superiore al 10 per cento sia destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni;

- l'articolo 5, comma 1, del regolamento regionale 3/R/2020 "Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo" stabilisce che:

alla lettera a), la Macrotipologia A include le iniziative di carattere e di livello istituzionale, volte alla promozione, salvaguardia del territorio montano ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla legge regionale 14/2019, poste in essere da Enti pubblici, associazioni no profit, aventi particolare rilevanza e considerate strategiche per la Regione in quanto coerenti con le proprie politiche di sviluppo e promozione dei territori montani;

alla lettera b), la Macrotipologia B include le iniziative rappresentative e significative in relazione alle politiche regionali di promozione e salvaguardia del territorio montano, di valorizzazione delle risorse socioculturali e delle attività economiche delle zone montane, o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla legge regionale 14/2019, poste in essere da enti o privati ma che non hanno la particolare rilevanza di quelle precedenti e che non trovano specifico supporto attraverso altri strumenti regionali di sostegno finanziario;

l'articolo 6 del suddetto regolamento regionale n. 3/R/2020, al comma 1, prevede che annualmente la Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle unioni montane di cui all'articolo 6 della sopra citata legge regionale 14/2019, definisca con propria deliberazione il riparto del Fondo per la montagna e ne quantifichi gli importi totali per ciascuna fattispecie.

Richiamato che il suddetto articolo 6 sancisce, inoltre, che tale deliberazione deve provvedere a determinare:

a) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 2 del regolamento stesso da ripartire tra le unioni montane; all'interno della predetta quota occorre definire:

1) la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2019;

2) la percentuale da attribuire con i criteri premianti di cui all'articolo 3 del regolamento stesso;

b) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 4 del regolamento stesso da ripartire tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente;

c) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 5 del regolamento stesso da destinare al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna; all'interno della predetta quota occorre definire:

1) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia A;

2) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia B;

3) ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Regolamento stesso, l'eventuale somma aggiuntiva da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane per l'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2019;

4) la somma da destinare al sostegno dell'attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'articolo 19 della l.r. 14/2019. Per tale finalità può essere destinata una quota fino al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2019;

5) la percentuale da destinare ad eventuali altre iniziative previste dalla l.r. 14/2019.

Richiamato, inoltre, che l'articolo 4 del regolamento regionale 3/R/2020 sancisce che in riferimento all'articolo 11, comma 2, lettera b) della legge regionale 14/2019, la quota del fondo regionale per la montagna destinata a coprire parte dei costi del personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale, è calcolata in riferimento alla ricognizione del personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente Energia e Territorio, Settore "Sviluppo della montagna", tenendo conto anche dell'esperienza maturata nelle precedenti annualità, ha condotto un'analisi tecnica per addivenire al riparto del Fondo regionale per la Montagna, ai sensi della quale, come da documentazione agli atti, in particolare, é emerso che:

sulla base delle schede di "ricognizione degli elementi relativi alle Unioni montane piemontesi", trasmesse dalle Unioni Montane in ottemperanza al sopra citato articolo 4, permane una situazione del personale dipendente delle Unioni Montane estremamente eterogenea, sia per quanto riguarda le tipologie contrattuali, sia per le funzioni svolte, per cui, al fine di definire in modo univoco i principi in base ai quali dovrà essere calcolato il contributo alle Unioni Montane per il personale dipendente, continuano a trovare applicazione i criteri che la D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, al suo Allegato A, ha approvato nell'ambito del riparto del Fondo regionale per la Montagna per l'anno 2021;

il riparto è effettuato a favore delle Unioni montane esistenti alla data del 1° gennaio 2024, inserite

nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'articolo 8, comma 8, della legge regionale 11/2012 e con riferimento, per quanto riguarda la loro composizione, alla situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2019;

congiuntamente alle fasce altimetriche, rese disponibili dall'Osservatorio regionale sulla montagna, istituito con D.G.R. n. 3-2350 del 27 novembre 2020, si adotta, come criterio di premialità nel riparto del Fondo regionale per la Montagna, l'Indice composito di Fragilità Comunale (IFC), predisposto dall'ISTAT per i Comuni italiani, il quale fornisce una misura di sintesi del livello di debolezza dei comuni in relazione a dodici fattori di rischio che descrivono le principali caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche dei territori comunali.

Richiamate, altresì:

- la legge regionale 26 marzo 2024, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate";
- la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024: "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026".

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento trova copertura per l'importo pari a € 10.737.558,90 sullo stanziamento del cap. 151888 - Missione 09 Programma 07 - "Fondo regionale per la montagna" nel Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026 - annualità 2024.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale n. 3/R/2020, il riparto del Fondo regionale per la Montagna, anno 2024, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2019, per un importo pari ad euro 10.737.558,90, come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo dell'Allegato A1, riportante i criteri premianti di cui all'articolo 3 del suddetto regolamento regionale.

Ritenuto inoltre che, nell'ambito delle politiche montane piemontesi, l'iniziativa relativa al "Bando per il mantenimento dei servizi scolastici nei territori montani per l'anno scolastico 2024/2025" approvata, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge regionale 14/2019, con D.G.R. n. 8-8548/2024/XI del 13 maggio 2024 ha rilevanza strategica, in quanto finalizzata a mantenere le scuole nelle aree montane e ad equiparare l'offerta formativa nei servizi scolastici montani a quella normalmente offerta sul resto del territorio regionale e quindi, indirettamente, a consentire la permanenza dei nuclei familiari nelle aree montane e a prevenire lo spopolamento dei territori, per cui è opportuno disporre che, nel caso in cui lo stanziamento previsto con il provvedimento sopra citato risultasse non sufficiente a garantire la totalità del finanziamento alle istanze ritenute ammissibili, siano prioritariamente destinate le risorse di cui alla Macrotipologia B al suddetto bando per il mantenimento dei servizi scolastici nei territori montani per l'anno scolastico 2024/2025.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale n. 3/R/2020, il parere della Conferenza dei Presidenti espresso nella seduta del 23/05/2024.

Acquisito inoltre, in data 08/05/2024, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale n. 3/R/2020, il parere della competente Commissione consiliare, convocata per la seguente motivazione di urgenza: "Al fine di consentire l'operatività e la funzionalità delle Unioni montane, anche per ciò che concerne l'attuazione delle funzioni montane loro attribuite dall'art. 4 della l.r. 14/2019, e dare continuità all'azione amministrativa svolta dalle medesime Unioni montane, è necessaria una tempestiva erogazione del Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 11 della l.r. 14/2019".

Ritenuto, altresì, di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo della Montagna", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente

provvedimento, per l'importo pari a € 10.737.558,90 sono esclusivamente quelli sopra riportati. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale n. 3/R/2020, il riparto del Fondo regionale per la Montagna, anno 2024, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2019, per un importo pari ad euro 10.737.558,90, come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo dell'Allegato A1, riportante i criteri premianti di cui all'articolo 3 del suddetto regolamento regionale;
- di disporre che, nel caso in cui lo stanziamento previsto dalla D.G.R. n. 8-8548/2024/XI del 13/05/2024 per il mantenimento dei servizi scolastici nei territori montani per l'anno scolastico 2024/2025, risultasse non sufficiente a garantire la totalità del finanziamento alle istanze ritenute ammissibili, le risorse di cui alla Macrotipologia B siano ad esso prioritariamente destinate;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per l'importo pari a € 10.737.558,90 sullo stanziamento del cap. 151888 - Missione 09 Programma 07 - "Fondo regionale per la montagna" nel Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026 - annualità 2024;
- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare inoltre atto che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato

Legge regionale 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale 3/R del 25/06/2020. Riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2024. Risorse complessive euro 10.737.558,90

1. PREMESSE

L'articolo 11 della legge regionale 14/2019 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna", al comma 2, prevede che le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna siano utilizzate nel modo seguente:

a) una quota non inferiore al 60 per cento sia ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota sia destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale;

b) una quota non superiore al 30 per cento sia ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale;

c) una quota non superiore al 10 per cento sia destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni;

- l'articolo 5, comma 1, del regolamento regionale 3/R/2020 "Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo" stabilisce che:

alla lettera a), la Macrotipologia A include le iniziative di carattere e di livello istituzionale, volte alla promozione, salvaguardia del territorio montano ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla legge regionale 14/2019, poste in essere da Enti pubblici, associazioni no profit, aventi particolare rilevanza e considerate strategiche per la Regione in quanto coerenti con le proprie politiche di sviluppo e promozione dei territori montani;

alla lettera b), la Macrotipologia B include le iniziative rappresentative e significative in relazione alle politiche regionali di promozione e salvaguardia del territorio montano, di valorizzazione delle risorse socioculturali e delle attività economiche delle zone montane, o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla legge regionale 14/2019, poste in essere da enti o privati ma che non hanno la particolare rilevanza di quelle precedenti e che non trovano specifico supporto attraverso altri strumenti regionali di sostegno finanziario;

l'articolo 6 del suddetto regolamento regionale n. 3/R/2020, al comma 1, prevede che annualmente la Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle unioni montane di cui all'articolo 6 della sopra citata legge regionale 14/2019, definisca con propria deliberazione il riparto del Fondo per la montagna e ne quantifichi gli importi totali per ciascuna fattispecie.

Il suddetto articolo 6 sancisce, inoltre, che tale deliberazione deve provvedere a determinare:

a) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 2 del regolamento stesso da ripartire tra le unioni montane; all'interno della predetta quota occorre definire:

1) la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2019;

- 2) la percentuale da attribuire con i criteri premianti di cui all'articolo 3 del regolamento stesso;
- b) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 4 del regolamento stesso da ripartire tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente;
- c) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 5 del regolamento stesso da destinare al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna; all'interno della predetta quota occorre definire:
- 1) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia A;
 - 2) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia B;
 - 3) ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Regolamento stesso, l'eventuale somma aggiuntiva da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane per l'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2019;
 - 4) la somma da destinare al sostegno dell'attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'articolo 19 della l.r. 14/2019. Per tale finalità può essere destinata una quota fino al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2019;
 - 5) la percentuale da destinare ad eventuali altre iniziative previste dalla l.r. 14/2019.

L'articolo 4 del regolamento regionale 3/R/2020 sancisce che in riferimento all'articolo 11, comma 2, lettera b) della legge regionale 14/2019, la quota del fondo regionale per la montagna destinata a coprire parte dei costi del personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale, è calcolata in riferimento alla ricognizione del personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. PERSONALE DIPENDENTE DELLE UNIONI MONTANE

Sulla base delle "schede di ricognizione degli elementi relativi alle Unioni montane piemontesi", trasmesse dalle Unioni Montane in ottemperanza all'articolo 4 del Reg. 3/R/2020 e conservate agli atti, è stato verificato che permane una situazione del personale dipendente delle Unioni Montane estremamente eterogenea, sia per quanto riguarda le tipologie contrattuali, sia per le funzioni svolte.

Al fine di definire in modo univoco i principi in base ai quali dovrà essere calcolato il contributo alle Unioni Montane per il personale dipendente di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 4 del regolamento, trovano applicazione i criteri che la D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, al suo Allegato A, ha approvato nell'ambito del riparto del Fondo regionale per la Montagna per l'anno 2021.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2024, pari a € 10.737.558,90, sono stanziati sul capitolo 151888 del bilancio di cui alla legge regionale 26 marzo 2024, n. 9, "Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026", alla missione 09 programma 0907.

4. CRITERI PREMIANTI

L'Osservatorio regionale sulla montagna, istituito, con D.G.R. n. 3-2350 del 27 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge regionale 14/2019, ha reso disponibili i parametri relativi alle fasce altimetriche, utili per definire alcuni dei sopra richiamati criteri premianti.

Inoltre, l'ISTAT ha predisposto per i Comuni italiani l'Indice composito di Fragilità Comunale (IFC), il quale fornisce una misura di sintesi del livello di debolezza dei comuni in relazione a dodici fattori di rischio che descrivono le principali caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche dei territori comunali.

Si applica l'IFC, congiuntamente alle fasce altimetriche, quale criterio di premialità nel riparto del fondo regionale per la montagna, in quanto tale indice fornisce una visione esaustiva delle criticità della montagna piemontese, ed è composto da indicatori che perseguono il medesimo obiettivo sotteso alla premialità di cui alla legge regionale 14/2009, anche se articolati in maniera a volte più puntuale a volte più generica rispetto alle situazioni di svantaggio previste dall'articolo 3 del Reg. 3/R/2020.

Le modalità con cui sono applicati i criteri premianti sono definiti nell'Allegato A1 di seguito riportato.

5. UNIONI MONTANE

Il riparto è effettuato a favore delle Unioni montane esistenti alla data del 1° gennaio 2024, inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'articolo 8, comma 8, della l.r. 11/2012 e con riferimento, per quanto riguarda la loro composizione, alla situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2019.

6. RIPARTO DEL FONDO MONTAGNA

Anche in considerazione dell'esperienza maturata nelle precedenti annualità, per l'anno 2024 il fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11 della l.r. 14/2019 sarà ripartito con le seguenti modalità:

- un importo pari a € 7.092.853,00, corrispondente ad una percentuale arrotondata del 66,06 della previsione a bilancio del fondo, per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. a) della l.r. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R/2020;
- un importo pari a € 3.185.991,00, corrispondente ad una percentuale arrotondata del 29,67 della previsione a bilancio del fondo, per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b) della l.r. 14/2019 e all'articolo 4 del Regolamento n. 3/R/2020;
- un importo pari a € 458.714,90, corrispondente ad una percentuale arrotondata del 4,27 della previsione a bilancio del fondo, per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. c) della l.r. 14/2019 e all'articolo 5 del Regolamento n. 3/R/2020;

prevedendo che:

a) in riferimento alla quota di cui all'articolo 11 comma 2, lett. a) della l.r. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R/2020:

- la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna sia pari ad un terzo della suddetta quota;
- un importo pari ad € 700.000,00 della suddetta quota sia equamente ripartito in base ai criteri premianti di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) della l.r. 14/2019 ed all'articolo 3 del Regolamento n. 3/R/2020, relativi alle fasce altimetriche ed all'Indice di Fragilità Comunale, così come definiti nell'Allegato A1 al presente documento;

b) in riferimento alla quota di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b) della l.r. 14/2019 e all'articolo 4 del Regolamento n. 3/R/2020, il contributo spettante sia determinato nel rispetto dei criteri approvati con D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021;

c) in riferimento all'articolo 11 comma 2, lett. c) della l.r. 14/2019 e all'articolo 5 del Regolamento n. 3/R/2020:

- una somma pari a € 68.800,00 sia destinata alle attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'art. 19 della l.r. 14/2019;
- una somma pari a € 189.914,90 sia destinata al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia A;
- una somma pari a € 200.000,00 sia destinata al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia B.

7. PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore del Settore "Sviluppo della Montagna" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

I procedimenti sono disciplinati dalla D.G.R. n. 22-8337 del 25 gennaio 2019, di individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

LEGGE REGIONALE 14/2019, ARTICOLO 11, COMMA 5, LETTERA B). REGOLAMENTO REGIONALE 3/R/2020, ARTICOLO 3. PRINCIPI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PREMIALITÀ PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA. ANNO 2024.

PREMESSA

La L.r 14/2019, all'art. 11 – comma 2, lettera a) prevede che una quota non inferiore al 60 % del fondo regionale per la montagna sia ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente ed alla superficie; il comma 5, lett. b) del medesimo articolo prevede che una quota della suddetta percentuale possa essere ripartita in base a criteri premianti con riferimento alle fasce altimetriche e alle situazioni di svantaggio.

Inoltre, l'art. 3. del Reg. 3/R/2020 stabilisce che:

“I criteri premianti sono annualmente definiti con apposito provvedimento della Giunta, sentita la competente commissione consiliare, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11, comma 5 lettera b) della L.r. 14/2019 e fanno riferimento alle fasce altimetriche e/o a una o più delle seguenti situazioni di svantaggio:

- indice di dotazione di infrastrutture fisiche;
- indice di dotazione di infrastrutture di rete;
- indice di vecchiaia della popolazione;
- indice di presenza dei servizi essenziali;
- indice di presenza di attività commerciali, turistiche, agro-silvo-pastorali.”

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Nell'ambito dei criteri definiti dalla legge regionale e dal regolamento, la premialità relativa al Fondo regionale per la montagna – annualità 2024 - sarà calcolata sulla base dei seguenti principi:

A) PRINCIPI GENERALI:

1. i criteri premianti, come definiti nel presente documento, saranno applicati ad una quota del fondo regionale per la montagna di cui all'art. 11 – comma 2 – lett. a) della L.r. 14/2019 pari a € 700.000,00;
2. per l'anno 2024 saranno applicati due criteri premianti: le fasce altimetriche (dati IPLA, 2020) e l'Indice di Fragilità Comunale (dati ISTAT, 2023);
3. il 50% dell'importo di cui al punto 1) sarà ripartito in rapporto alle fasce altimetriche e il restante 50% in base all' Indice di Fragilità Comunale;
4. ai fini del riparto della quota di premialità saranno valutati sia i comuni aderenti sia quelli in convenzione con l'Unione Montana.

B) FASCE ALTIMETRICHE

1. La premialità relativa alle fasce altimetriche sarà applicata in modo distinto tra unioni montane alpine e unioni montane appenniniche;
2. per le unioni montane alpine sarà premiata la superficie territoriale dell' unione montana situata al di sopra dei 1.200 m.s.l.m; per quelle appenniniche la superficie al di sopra dei 600 m.s.l.m;
3. per i Comuni parzialmente montani, sarà presa in considerazione una superficie al massimo equivalente a quella classificata come montana;
4. sono considerate "appenniniche" le seguenti Unioni montane:
 - Unione Montana Alto Monferrato Aleramico;
 - Unione Montana dal Tobbio al Colma;
 - Unione Montana Suol d'Aleramo;
 - Unione Montana Terre Alte;
 - Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato;
 - Unione Montana Valli Borbera e Spinti;
 - Unione Montana Valli Curone Grue e Ossona;
 - Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida;
 - Unione Montana Alta Langa;
 - Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida.
5. sono considerate "alpine" tutte le restanti Unioni di Comuni montani esistenti, ai sensi dell'art. 11 – comma 5 – lett. a) della l.r. 14/2019, alla data del 1° gennaio 2024 ed inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'articolo 8, comma 8, della l.r. 11/2012.

C) INDICE DI FRAGILITÀ COMUNALE (ISTAT, dicembre 2023)

1. L'Indice composito di Fragilità Comunale (IFC) fornisce una misura di sintesi del livello di debolezza dei comuni in relazione a dodici fattori di rischio che descrivono le principali caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche dei territori comunali.
2. Il concetto di fragilità dei comuni è inteso come l'esposizione di un territorio ai rischi di origine naturale e antropica e alle condizioni di criticità connesse con le principali caratteristiche demo-sociali della popolazione e del sistema economico-produttivo. L'ISTAT, con riferimento al 2019, ha individuato i seguenti dodici indicatori elementari che consentono di rappresentare le dimensioni più rilevanti della fragilità dei territori comunali:
 - a) incidenza percentuale delle aree con pericolosità da frane elevata e molto elevata sul totale della superficie comunale;
 - b) incidenza percentuale del suolo consumato sul totale della superficie comunale;
 - c) indice di accessibilità ai servizi essenziali; l'indicatore è calcolato come tempo medio di percorrenza su strada per raggiungere il comune polo più vicino, identificato in base alla presenza contestuale dei tre servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità);
 - d) tasso di motorizzazione ad alta emissione per 100 abitanti, calcolato come rapporto fra le autovetture circolanti a più alta emissione inquinante (categorie Euro da 0 a 3) e la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - e) raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani per abitante, calcolato come rapporto tra i rifiuti urbani in raccolta indifferenziata prodotti e la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno di riferimento;

- f) incidenza percentuale della superficie comunale coperta da aree naturali protette terrestri incluse nell'Elenco Ufficiale delle Aree protette o in quello della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC) sul totale della superficie del comune;
- g) indice di dipendenza della popolazione aggiustato, calcolato come rapporto percentuale tra la popolazione più giovane (0-19 anni) e anziana (65 anni e oltre) e quella di età compresa fra i 20-64 anni;
- h) incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni con bassi livelli di istruzione, calcolata come rapporto percentuale tra la popolazione in età 25-64 anni con titolo di studio non oltre la licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale o nessun titolo (analfabeti e alfabeti privi di titolo di studio) e la popolazione della stessa fascia d'età;
- i) tasso di occupazione 20-64 anni, indicatore che quantifica l'incidenza percentuale della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni che ha un'occupazione sul totale della popolazione della stessa fascia d'età;
- l) tasso di incremento della popolazione, calcolato come rapporto tra il saldo migratorio totale del periodo osservato e la popolazione residente iniziale al 31 dicembre 2011. L'indicatore fornisce una misura dell'incremento o decremento della popolazione residente comunale nel periodo osservato: un tasso di crescita positivo indica che la popolazione è in aumento e il comune attrae popolazione, mentre un tasso negativo è indice di una diminuzione e il comune perde popolazione;
- m) densità delle unità locali dell'industria e dei servizi per mille abitanti;
- n) incidenza percentuale degli addetti delle unità locali a bassa produttività nominale del lavoro di settore per l'industria e i servizi. L'indicatore misura l'occupazione in unità a bassa produttività di settore.
3. Il valore dell'indice varia da 1 a 10; il valore più alto è sintomatico di una maggiore fragilità territoriale;
 4. l'indice di fragilità comunale sarà riferito all'Unione montana, sommando gli indici dei singoli comuni montani e calcolando la media aritmetica di tali valori;
 5. per i Comuni parzialmente montani l'indice è calcolato in relazione all'intero territorio comunale.